



BANCA D'ITALIA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNICAZIONE UIF DEL 9 NOVEMBRE 2009.

**PRESENTAZIONE DI BANCONOTE IN LIRE PER LA CONVERSIONE IN EURO.
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL
D.LGS. N. 231 DEL 2007.**

Come è noto, a seguito dell'introduzione dell'euro e della cessazione del corso legale della lira, avvenuta il 28 febbraio 2002, le banconote in lire potranno essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia fino al 28 febbraio 2012; dopo tale data, le banconote ancora in circolazione si prescriveranno a favore dell'Erario (art. 3, L. 7 aprile 1997, n. 96).

Poiché risultano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire ed è ormai prossimo il termine per la conversione in euro, è possibile che le banche e le Poste ricevano incarichi per la presentazione di banconote in lire alla Banca d'Italia. Tali incarichi potrebbero riguardare anche banconote in lire detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008, di cui si chieda il rimpatrio ai sensi delle recenti disposizioni di legge sul cd. "scudo fiscale".

In proposito, si osserva che la detenzione di somme di importo rilevante ormai infruttifere fin dal 2002 costituisce di per sé una notevole anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite.

In relazione a quanto precede, si invitano le banche e Poste Italiane S.p.A. a valutare con la massima attenzione e tempestività i profili di sospetto insiti nelle operazioni di versamento di banconote in lire effettuate per importi significativi e della cui detenzione il cliente non sia in grado di fornire adeguata giustificazione.

Qualora l'intermediario che ha ricevuto l'incarico giunga alla conclusione che l'operazione sia da considerare sospetta, è necessario che effettui tempestivamente la segnalazione di rito alla UIF per consentire a quest'ultima l'eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 6, comma 7, lettera c) del d.lgs. 231/07.

Sotto il profilo oggettivo assumono rilievo, oltre all'importo complessivo delle lire presentate per il cambio, il taglio elevato delle banconote consegnate o di quelle richieste quale controvalore e la frequenza con cui viene proposta l'operazione, specie se i versamenti di lire siano frazionati in più tranche e interessino più filiali della stessa banca, anche distanti dal luogo in cui il cliente risiede o svolge la propria attività. Sono altresì sintomatici di anomalia i versamenti di banconote in lire che sembrano eccessivamente nuove o logore.

Sotto il profilo soggettivo, costituisce ulteriore motivo di sospetto la presentazione di banconote da parte di clienti di età avanzata, specie se accompagnati da terzi non conosciuti. Andranno parimenti valutati eventuali legami (di parentela, convivenza o associativi) con altri soggetti che abbiano effettuato ripetute richieste di cambio presso distinti punti operativi.

Nel caso in cui, poi, il cliente dichiari il trasporto al seguito dall'estero di banconote in lire per importo complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, occorre verificare se il medesimo sia in grado di produrre la documentazione relativa all'obbligo di dichiarazione transfrontaliera previsto dalla legge. E' possibile, infatti, che un soggetto dichiari di rimpatriare dall'estero somme costituite da vecchie lire in realtà mai uscite dal territorio nazionale ed ivi tenute celate stante la consapevolezza, da parte dell'effettivo detentore, della provenienza illecita delle stesse.

La segnalazione alla UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo andrà effettuata anche nei casi in cui l'intermediario, avendo acquisito la consapevolezza dell'origine delittuosa delle banconote in lire presentate per il cambio, abbia denunciato il fatto alla Autorità giudiziaria.

Si raccomanda di procedere, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, a diffondere le presenti indicazioni fra il personale incaricato della valutazione delle operazioni sospette.